



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna

tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395

<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 2/2010

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a) laddove attribuisce all’Autorità Portuale, e per essa al suo Presidente in funzione del successivo articolo 8, comma 3, lettera n-bis), i compiti di coordinamento e controllo delle attività esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza;

visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

vista la predisposizione da parte dell’Autorità Portuale di apprestamenti finalizzati a consentire il temporaneo ormeggio di catamarani veloci con conseguente imbarco/sbarco passeggeri in località Porto Corsini molo Sanfilippo;

vista la necessità di disciplinare l’utilizzo degli apprestamenti da parte degli eventuali vettori marittimi a ciò interessati per il periodo di funzionamento dei medesimi,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 La banchina demaniale posta alla radice del molo guardiano Sanfilippo in Porto Corsini è destinata allo svolgimento delle attività portuali connesse all’attracco di navi passeggeri/catamarani veloci da parte dei soggetti a ciò autorizzati. L’autorizzazione è sostitutiva di quella prevista dall’Ordinanza n.4 dell’11 luglio 2001 e n.1 del 4 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui alla predetta disciplina in ordine alla corresponsione di un canone compensativo della fruizione delle strutture portuali a valere anche in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questa Autorità Portuale per la fornitura di servizi di interesse generale. La predetta autorizzazione è altresì comprensiva dell’apprestamento di eventuale punto informativo/biglietteria last minute mobile all’esterno dell’area recintata e dell’utilizzo, per il tempo e secondo le modalità individuate nel provvedimento a ciò rilasciato, dei seguenti apprestamenti le cui specifiche sono individuate in dettaglio in apposita documentazione disponibile presso la sezione tecnica di questa Autorità Portuale:

- nr. 1 stand attrezzato con servizi igienici e ufficio di controllo completi di mobilio e suppellettili;
- recinzione di tipo doganale dotata di nr. 4 varchi (cancelli) carrabili e nr. 5 varchi (cancelli) pedonali;

- parcheggio delimitato con steccato in legno;
- reti tecnologiche e allacciamenti relativi.

Art.2 La richiesta di autorizzazione, rivolta al Presidente dell'Autorità Portuale a firma del vettore o del suo agente raccomandatario, dovrà pervenire all'Autorità Portuale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'arrivo della nave, indicando i dati identificativi del vettore e della nave stessa, ulteriormente alla specifica del giorno di arrivo/partenza. Nel caso di istanza per più toccate programmate della stessa nave, oltre ai dati identificativi del vettore e della nave, devono indicarsi tutti i giorni di toccata (arrivo/partenza) e l'itinerario.

Alla domanda deve essere allegato:

- contratto per la copertura assicurativa all risk degli apprestamenti di cui all'articolo 1 della presente ordinanza vincolata a favore dell'Autorità Portuale per un massimale di € 200.000,00 (ducecentomila/00) e ulteriore copertura assicurativa responsabilità civile conto terzi derivante dall'utilizzo degli apprestamenti di cui all'articolo 1 della presente ordinanza vincolata a favore dell'Autorità Portuale e massimale pari a € 1.000.000 (unmilione/00);
- contratto di pulizia delle aree e locali messi a disposizione con annesso programma degli interventi di pulizia;
- contratto per l'attivazione di servizio di vigilanza con guardie giurate.

La predetta documentazione contrattuale può essere relativa a contratti stipulati tanto in forma singola che in forma congiunta ad eventuali ulteriori soggetti utilizzatori (dietro apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale) dei beni medesimi.

Alla domanda dovrà ulteriormente essere accluso:

- contratto di noleggio o titolo di disponibilità del/dei catamarano/i;
- originale fideiussione bancaria/polizza cauzionale del valore di € 25.000,00 (venticinquemila/00); la fideiussione/polizza cauzionale deve prevedere l'obbligo del garante al pagamento entro 15 (quindici) giorni a prima richiesta scritta dell'Autorità Portuale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito e di quella di cui all'art. 1957 del codice civile. La fideiussione viene rilasciata a garanzia del corretto svolgimento delle attività autorizzate e della restituzione allo scadere dell'autorizzazione delle aree, banchine e locali messi a disposizione nello stato originario di consegna;
- lettera in cui il soggetto da autorizzarsi manleva l'Autorità Portuale da ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza;
- impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dei locali messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'eventuale variazione dei predetti elementi deve essere fatta pervenire dall'istante anticipatamente all'attracco della nave. Entro 5 (cinque) giorni dalla partenza della nave deve essere comunicato il numero complessivo dei passeggeri. Nel caso di autorizzazione per più toccate la comunicazione relativa ai passeggeri deve essere fornita entro il decimo giorno del mese successivo alle toccate cui si riferisce.

Le attrezzature ed i locali meglio specificati all'art. 1 della presente, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'impresa titolare dell'autorizzazione, risponderà d'eventuali ammanchi di macchinari ed attrezzature e/o danni derivanti da cattivo uso o negligenza.

Art. 3 L'impresa, si obbliga ad osservare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, previdenza, sicurezza degli impianti ed ogni altra norma relativa alle citate materie.

Sono in particolare a carico dell'impresa titolare dell'autorizzazione:

- a. la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b. le verifiche e prove periodiche e quant'altro per il buon funzionamento degli impianti;
- c. l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi, per il funzionamento e l'esercizio degli impianti;
- d. i lavori d'ordinaria manutenzione necessari o richiesti dai vari Enti e/o Uffici preposti al rilascio delle certificazioni;
- e. l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- f. gli interventi di ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- g. gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla-osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

L'impresa si obbliga altresì a provvedere alla pulizia interna ed esterna del terminal (banchina, apprestamenti e relative aree di insidenza), sia preventivamente all'utilizzo del terminal che per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione.

Art.4 Le aree, banchine ed i locali di cui si tratta sono messi a disposizione al solo fine di consentire l'imbarco/sbarco di passeggeri da parte dei soggetti a ciò autorizzati con esclusione di ogni responsabilità dell'Autorità Portuale per tutto il tempo di durata dell'autorizzazione. L'autorizzazione non è sostitutiva dei provvedimenti delle altre amministrazioni competenti ed in particolare dell'assegnazione dell'accosto da parte della Capitaneria di Porto di Ravenna. Gli effetti della presente ordinanza si producono dalle ore 00,01 del giorno 24 giugno 2010 alle ore 24.00 del giorno 15 settembre 2010.

Art.5 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ravenna, 11/06/2010

IL PRESIDENTE
Giuseppe Parrello